



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

ORDINANZA N. 17 DEL 04/07/2014

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI UOVA CRUDE E NON SOTTOPOSTI PRIMA DEL CONSUMO A TRATTAMENTO TERMICO, NEI LOCALI DI RISTORAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA, NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E IN TUTTI GLI ESERCIZI DI OSPITALITA', NEL PERIODO ESTIVO DALLA DATA ODIERNA AL 30/09/2014.

IL SINDACO

Rilevato che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente individuati come veicolo responsabile di episodi di tossinfezione alimentare, in particolare da salmonelle;

Verificato che nel corso degli anni durante i quali è stata adottata l'ordinanza di divieto di somministrazione di alimenti contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, si è assistito ad una progressiva riduzione del numero di episodi di tossinfezione alimentare riconducibili al consumo di alimenti presso esercizi di ristorazione pubblica e collettiva;

considerato il notevole incremento del numero e dell'attività lavorativa degli esercizi di ristorazione pubblica e degli esercizi alberghieri e di ospitalità durante l'intero periodo estivo nel territorio comunale;

rilevato che il rischio di tossinfezione alimentare è, nella stagione estiva, maggiore per tutta la popolazione;

dato atto della facoltà attribuita con l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 05/06/2014 ai Sindaci, nella loro qualità di Autorità Sanitaria Locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo e/o somministrazione di prodotti alimentari a rischio, quali sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura negli esercizi pubblici, nonché nelle mense collettive;

preso atto della proposta del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 38 della legge 142/1990;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale n. 14/1994;

ORDINA

1) Dalla data odierna al 30 Settembre 2014, è vietato preparare e vendere per il consumo e/o somministrare, negli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri e in tutti gli esercizi di ospitalità, di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;

2) Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 C.P.;

3) Al presente provvedimento è data pubblicizzazione tramite invio dello stesso alle varie Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando N.A.S. di Bologna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Municipale e al Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena Ausl della Romagna.

IL SINDACO
(Dott. Quintino Sabattini)

